

Delib. CC 133
25.11.1991

COMUNE DI GIARRE
(Provincia di Catania)

Regolamento Comunale Trasporto Gratuito Alunni

- art. 1 L'Amministrazione Comunale assicura il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori costretti a servirsi di un mezzo pubblico di trasporto per frequentare fuori del Comune oppure in una frazione diversa da quella di residenza, una scuola statale o autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato qualora non esista nel Comune o frazione di residenza la corrispondente scuola statale.
Hanno diritto altresì al servizio gli alunni che frequentano gli istituti per ciechi o per ipodotati, statali, regionali e comunali o comunque autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.
- art. 2 Sono esclusi dal servizio gli alunni che frequentano scuole, convitti ed istituti con tasse annuali di frequenza superiori a lire 250.000 e gli alunni convittori in istituti con rette a carico dello Stato, della Regione o di altri enti e, se a proprio carico, superiore a lire 700.000 annuo. Sono altresì esclusi gli alunni residenti ad una distanza dalla scuola ~~non superiore a~~ metri 1.500.-
- art. 3 Il Sindaco, sulla base degli aventi diritto e delle certificazioni attestanti la frequenza scolastica, provvede ad assicurare agli alunni il trasporto gratuito con abbonamenti a servizi pubblici o con altri mezzi idonei, tenendo conto delle richieste degli interessati.
- art. 4 La domanda, corredata da un certificato di iscrizione alla scuola e da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, come da schema allegato, deve essere presentata, a pena di decadenza, al Sindaco entro il termine perentorio del 30 novembre di ogni anno.
- art. 5 La scelta della scuola deve ricadere su quella più vicina alla residenza dell'alunno e quella del mezzo di trasporto sul più economico. Ove l'alunno considerasse necessario frequentare una scuola più lontana, il servizio offerto è comunque commisurato a quello corrispondente per il raggiungimento della scuola più vicina.
- art. 6 Per le località non servite da mezzi pubblici di linea, può essere concesso agli aventi diritto un contributo pro-capite nella misura mensile appresso specificata:
a) per percorrenze giornaliere da 3 sino a 12 chilometri, lire 40 mila;
b) per percorrenze giornaliere oltre i 12 chilometri, lire 50 mila;
Il contributo è corrisposto agli alunni che abbiano frequentato almeno 15 giorni del mese; a tal fine la domanda deve essere integrata, entro il 30 giugno successivo, da apposita certificazione dell'autorità scolastica.
Il contributo viene corrisposto agli aventi diritto che ne facciano apposita richiesta anche nella ipotesi in cui esistono mezzi di trasporto pubblici di linea regolari, ma incompatibile, quanto ad orari, con quello della scuola.
- art. 7 Gli abbonamenti debbono essere ritirati entro il termine perentorio del giorno 5 di ogni mese; trascorso inutilmente tale termine, i fruitori del servizio saranno depennati dall'elenco degli aventi diritto.
- art. 8 Il servizio verrà effettuato nei giorni di scuola. Gli alunni ammessi a fruire del servizio dovranno recarsi in tempo utile nei luoghi appositamente individuati e contrassegnati da opportuna segnaletica di fermata dell'autolinea pubblica oppure dello scuolabus e quivi verranno riaccompagnati alla fine delle lezioni. L'Amministrazione Comunale non risponderà di eventuali incidenti intercorsi durante il percorso dall'abitazione dell'alunno al predetto luogo e viceversa e durante il periodo di stazionamento in attesa dell'automezzo.